



Guida al riconoscimento di titoli professionali acquisiti da cittadini comunitari ed extracomunitari ai fini dell'esercizio in Italia delle seguenti attività regolamentate:



IMPIANTISTICA

Legge 5.3.1990, n. 46

Installazione impianti elettrici, elettronici, idraulici, termici, di trasporto del gas, di sollevamento persone, antincendio, ecc.



AUTORIPARAZIONE

Legge 5.2.1992, 122

Carrozzeria, meccanica e motoristica, elettrauto, gommista



PULIZIA

Legge 25.1.1994, n. 82 e d.m. 7.7.97, n. 274

Attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione



FACCHINAGGIO

Legge 5.3.2001, n. 57 e d.m. 30.6.2003, n. 221


Facchinaggio e movimentazione merci



Le attività regolamentate sono quelle attività per l'accesso alle quali è necessario disporre di requisiti previsti da leggi o altri atti normativi oppure essere iscritti in albi, ruoli ed elenchi.

Il riconoscimento dei titoli professionali prescritti è effettuato in generale dal Ministero titolare della vigilanza sulle professioni, e comporta l'emissione di un apposito **decreto**, **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con valore su tutto il territorio nazionale**.

Il cittadino comunitario che vuole esercitare un'attività regolamentata **deve prima ottenere il decreto di riconoscimento e solo dopo può richiedere l'iscrizione al Registro Imprese o all'Albo Artigiani**.



*Esercizio di
attività
regolamentate*



Il Ministero delle attività produttive - Direzione Generale Commercio, Assicurazioni e Servizi - Ufficio B4 è competente alla valutazione di titoli di qualificazione professionale acquisiti fuori dall'Italia, **esclusivamente** ai fini dell'esercizio delle seguenti attività:

- legge 5 marzo 1990, n. 46
"Norme per la sicurezza degli impianti",
- legge 5 febbraio 1992, n. 122
"Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione",
- d.m. 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 recante la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione"
- d.m. 30 giugno 2003, n. 221 , "Regolamento di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57 in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio".



*Ufficio competente
al riconoscimento
dei titoli*



Durata del procedimento

L'Amministrazione esaminerà l'istanza presentata secondo le istruzioni contenute nella guida, richiedendo eventuali integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento.

Sarà convocata una Conferenza dei servizi, che procederà alla valutazione dei titoli e della documentazione allegata alla domanda.

Su parere della Conferenza dei servizi si potrà emettere entro 4 mesi il decreto di riconoscimento o di diniego, ovvero si potranno richiedere eventuali ulteriori elementi integrativi. Il provvedimento conclusivo del procedimento, potrebbe definire modalità di svolgimento di un'eventuale misura compensativa e/o prova attitudinale.


- CLICCARE SULLA BANDIERA PER SCARICARE MODULISTICA E ISTRUZIONI
- CLICK THE FLAG TO DOWNLOAD APPLICATION FORMS AND INSTRUCTIONS
- CLIQUER SUR LE PAVILLON POUR TELECHARGER FORMULAIRES ET INSTRUCTIONS



ITA



DEU



FRA



ENG



SLO



POL